



CITTÀ DI TREVISO

Carta dei diritti del verde

Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato

PREMESSA

La vegetazione, in quanto elemento fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. La città di Treviso riconosce questo valore e si impegna a mantenere ed a incrementare la propria dotazione di verde, gestendo il patrimonio esistente così da perpetuarlo a vantaggio delle generazioni future.

E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che gli effetti positivi della vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici. I benefici forniti dal verde urbano, però, non si limitano al miglioramento dei parametri fisici e chimici della città ma rivestono un ruolo importante nella vivibilità delle città esercitando anche un effetto positivo sul benessere fisico e psicologico dei cittadini. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.



CITTÀ DI TREVISO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni introduttive

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Compiti del Comune

TITOLO II

Norme generali per la tutela del verde

- Art. 4 – Tipologia degli alberi tutelati e ambito di applicazione
- Art. 5 – Abbattimenti
- Art. 6 – Compensazione ambientale e compensazione economica
- Art. 7 – Potature
- Art. 8 – Tutela di alberi di pregio e monumentali
- Art. 9 – Interventi sugli alberi di pregio
- Art. 10 – Interventi sugli alberi monumentali
- Art. 11 – Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti
- Art. 12 – Tutela delle alberature e del verde nei cantieri
- Art. 13 – Danneggiamento delle alberature private
- Art. 14 – Danneggiamento delle alberature pubblico
- Art. 15 – Tutela delle siepi campestri e macchie arbustive nel verde agricolo
- Art. 16 – Difesa fitosanitaria

TITOLO III

Norme generali per la progettazione e riqualificazione del verde pubblico

- Art. 17 - Progettazione delle aree verdi pubbliche

TITOLO IV

Uso e fruizione aree verdi pubbliche

- Art. 18 - Norme di comportamento per l'uso delle aree verdi pubbliche
- Art. 19 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione
- Art. 20 – Orti urbani



CITTÀ DI TREVISO

Art. 21 – Affidamento, Adozione e Sponsorizzazione

TITOLO V

Tutela del territorio

Art. 22 - Gestione e cura del verde pubblico

Art. 23 - Manutenzione del verde privato

TITOLO VI

Sanzioni e Vigilanza

Art. 24 - Sanzioni

Art. 25 - Vigilanza

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 - Abrogazione di norme preesistenti

Art. 27 - Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A Modulo comunicazione preventiva di abbattimento alberi privati sottoposti a tutela
- Allegato B Modulo comunicazione di abbattimento urgente alberi privati sottoposti a tutela
- Allegato C Modulo comunicazione interventi in prossimità alberature e aree verdi pubbliche
- Allegato D Modulo segnalazione alberi di pregio
- Allegato E Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza
- Allegato F Metodologia per la stima del valore ornamentale e del danneggiamento al verde pubblico - approvata con DGC n. 155 del 05.06.2014
- Allegato G Adotta il verde cittadino - approvato con DGC n. 315 del 3 dicembre 2013
- Allegato H Sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. I – Finalità e principi

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e in particolare nell'ambito degli indirizzi espressi dalla L.10/2013 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, intende tutelare, attraverso l'operato dei propri uffici e l'impegno attivo della cittadinanza, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico-ambientale della città.
2. Il presente regolamento riconosce e valorizza le seguenti funzioni svolte dal verde:
 - ambientale, climatica, ecologica, di sicurezza idrogeologica;
 - paesaggistica, estetica e decorativa;
 - educativa, culturale e storica;
 - economica;
 - igienica;
 - psicologica e ricreativa.
3. Il presente regolamento indica, inoltre, le linee guida nella tutela delle aree verdi esistenti, nella formazione di nuove aree verdi e detta disposizioni di difesa:
 - delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
 - dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
 - delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, macchie, siepi, vegetazione ripariale;
 - delle sponde dei fiumi, torrenti e dei canali.
4. Il presente regolamento indica anche le modalità di coinvolgimento del cittadino per la promozione della cultura del verde, l'affidamento e la sponsorizzazione degli spazi verdi al fine della loro gestione e manutenzione.
5. Il presente regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire e contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali.
6. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto dagli strumenti regolamentari e dalle norme legislative sovraordinate.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al verde urbano e verde agricolo così come definito nella vigente normativa urbanistica, sia esso pubblico o privato, presente nel territorio comunale.
2. Sono disciplinati dal presente regolamento:
 - le aree destinate a verde pubblico e privato;



CITTÀ DI TREVISO

- le alberature stradali;
 - gli alberi e gli arbusti di parchi e giardini pubblici o privati;
 - le aree a vocazione orticola con funzioni sociali;
 - le aree cimiteriali, i giardini scolastici e di pertinenza di edifici pubblici ed impianti sportivi.
3. Sono esclusi dalla presente normativa:
- gli alberi, siepi e arbusti costituenti colture specializzate con finalità produttive, quali alberi da frutto, alberi da legno in coltivazione intensiva, impianti di origine esclusivamente artificiale quali disposti su una o più file parallele in pieno campo, boschi cedui, pioppeti, vivai;
4. Sono altresì escluse dalla presente normativa:
- le aree che ricadono in zona soggetta ai vincoli di tutela dei beni culturali ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 parte seconda, soggette al parere e/o nulla-osta rilasciato dal competente ufficio della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici;
 - le aree classificate dal PRG vigente come sottozona E1.S1 - E1.S2 - E2.S1 - E2.S2 in cui sono vigenti le NTA del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (PNRS).

Art. 3 - Compiti del Comune

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a costituire entro il termine di sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Consulta del Verde, che ne verificherà l'applicazione, ed esprimerà indirizzi sulle problematiche relative al verde anche in termini programmatici. Tale organo verrà rinnovato periodicamente ogni tre anni, con successivi ed appositi provvedimenti.
2. La Consulta è composta da:
 - l'assessore pro tempore al Verde (o suo delegato);
 - il presidente pro tempore della Commissione Consiliare competente (o suo delegato);
 - un numero di componenti da un minimo di tre ad un massimo di sette individuati nelle seguenti categorie:
 - un rappresentante dei dottori forestali individuato dal relativo ordine professionale;
 - un rappresentante dei dottori agronomi individuato dal relativo ordine professionale;
 - un rappresentante degli architetti paesaggisti individuato dal relativo ordine professionale;
 - rappresentanti di associazioni ed enti aventi competenza nelle tematiche della tutela e dello sviluppo del verde.
3. Il Dirigente del Settore/Servizio competente si impegna a relazionare annualmente alla Consulta del Verde i risultati di gestione del presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde anche attraverso incontri pubblici e materiale informativo.
5. L'Amministrazione Comunale, in coordinamento con la Consulta del Verde, si impegna a rendere efficace il presente regolamento e a pubblicizzarlo fornendo occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde.
6. L'Amministrazione Comunale si impegna ad aggiornare il censimento georeferenziato del patrimonio arboreo pubblico, già presente nel portale Platform Gis comunale, ed a pubblicare le informazioni relative ai censimenti effettuati.



CITTÀ DI TREVISO

7. L'Amministrazione Comunale si impegna a pianificare ed eseguire sul verde di proprietà comunale interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cittadinanza sarà informata, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione nel caso di interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico.
8. L'Amministrazione Comunale si impegna nell'attivazione presso le scuole di eventi informativi ed iniziative per la valorizzazione, il rispetto e la tutela del verde in coerenza con il presente regolamento.
9. L'Amministrazione Comunale si impegna, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio, ad incrementare ogni anno, quantitativamente e qualitativamente, il proprio patrimonio pubblico come dagli indirizzi espressi dalla L.10/2013.



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO II

Norme generali per la tutela del verde

Art. 4 - Tipologie degli alberi tutelati e ambito di applicazione

1. In base al presente regolamento sono oggetto di tutela su tutto il territorio comunale, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo, gli alberi pubblici e privati aventi un diametro del tronco, misurato ad un'altezza di 130 cm dal suolo, superiore a 70 cm nel caso di specie di prima grandezza, superiore a 50 cm per le specie di seconda grandezza e superiore a 30 cm per le specie di terza grandezza.
La suddivisione delle specie per classi di grandezza è riportato nell'Allegato E al presente regolamento.
2. L'abbattimento **degli alberi di cui al comma 1** è consentito solo nei seguenti casi particolari:
 - alberi morti;
 - alberi deperenti per presenza di fitopatologie e compromessa architettura arborea tali da ledere irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'albero medesimo;
 - pericoli per l'incolumità di persone o cose connessa alla presenza di alberi, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
 - rischi di danni strutturali e/o di interferenze funzionali ad opere esistenti, sia pubbliche che private, (quali edifici, manufatti, infrastrutture, reti di servizi) oggettivamente documentati e con dimostrazione di impossibilità economica - esecutiva ad adottare soluzioni alternative diverse dall'abbattimento;
 - presenza di una sentenza giudiziaria;
 - interventi di riqualificazione ambientale o di riassetto di un'area verde e/o alberate che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
 - interventi di realizzazione di un'opera edilizia pubblica, di un piano particolareggiato o di opere edili private che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.
3. In ambito di una progettazione e/o riqualificazione è consentita la sostituzione graduale di un popolamento arboreo coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato, l'eliminazione di specie esotiche, la sostituzione in caso di errato utilizzo della specie in fase giovanile in considerazione delle note potenzialità di sviluppo della stessa nella fase adulta o di vecchiaia.
4. Qualora ricorrano i casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la situazione di fatto che determina la necessità dell'abbattimento dovrà essere documentata, con apposita perizia tecnica redatta da parte di professionista abilitato e con effettive competenze in fitoatria, da allegare alle comunicazioni di cui al successivo articolo 5.
5. Ai fini del presente regolamento per professionista abilitato s'intende il tecnico iscritto agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e agrotecnici.



CITTÀ DI TREVISO

Art. 5 – Abbattimenti degli alberi tutelati

1. Per l'abbattimento di alberi oggetto di tutela di cui all'articolo 4 il proprietario o l'avente titolo devono presentare, per il tramite del professionista abilitato, una comunicazione telematica a mezzo PEC indirizzata al Settore/Servizio comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'abbattimento medesimo.
2. La comunicazione preventiva dovrà essere corredata della necessaria documentazione come da modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale riportata nell'Allegato A.
3. Nel caso sia necessaria, ai fini dello svolgimento degli interventi, l'occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico.
4. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento, dandone preventiva comunicazione telematica a mezzo PEC all'autorità preposta (Polizia Locale) e al Settore/Servizio comunale competente, almeno 48 ore prima.
5. La comunicazione a carattere di urgenza dovrà essere corredata della necessaria documentazione comprovante l'effettiva presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico che compromettono la stabilità della pianta, redatta da professionista abilitato, come da modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale riportata nell'Allegato B.
6. L'Amministrazione Comunale provvede tramite il Responsabile del procedimento alla verifica della comunicazione pervenuta, alla disamina della documentazione allegata e si riserva di eseguire verifiche a campione.
7. Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento, sia disponibile l'originale o la copia fotostatica della comunicazione e documentazione presentata all'Amministrazione Comunale.
8. Per l'abbattimento di alberi oggetto di tutela di cui ai commi I dell'articolo 4, avvenuto in assenza di comunicazione preventiva, sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
9. Per l'abbattimento di alberi oggetto di tutela di cui al comma I dell'articolo 4, per i quali sia accertata l'assenza dei casi previsti al comma 2 e 3 dell'articolo 4 o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente, sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
10. Per le piante abbattute in assenza di comunicazione preventiva o a seguito di accertamento dell'insussistenza dei casi previsti al comma 2 e 3 dell'articolo 4 o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente, il proprietario o l'avente titolo devono inoltre provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto calcolati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 – Compensazione ambientale e compensazione economica

1. La compensazione ambientale è il reintegro degli individui arborei rimossi o danneggiati a seguito di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 5.
2. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area privata o in altra area privata all'interno del territorio comunale con alberi della stessa specie botanica o di altre specie,



CITTÀ DI TREVISO

secondo un progetto coerente con obiettivi di miglioramento ambientale, sostenibilità, incremento della biodiversità, maggiore stabilità biologica e resistenza alle avversità.

Il progettista non dovrà limitarsi al campo delle sole piante autoctone ma individuare la specie più idonea anche tra quelle naturalizzate o di consolidato uso.

3. In caso di non disponibilità di aree private per l'impianto degli esemplari sostitutivi, è possibile eseguire lo stesso su aree di proprietà pubblica, concordando luogo e specie con il Settore/Servizio comunale competente.
4. Il numero di individui da porre a dimora in sostituzione di ciascun albero abbattuto non potrà essere inferiore a due individui (rapporto 2:1) e dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse. La sostituzione dovrà rispettare le distanze dai confine imposte dalla legge, oltre ad eventuali altre norme applicabili.
5. Le dimensioni degli alberi da porre a dimora in sostituzione di ciascun albero abbattuto dovranno essere non inferiori a 16 - 18 cm di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza.
6. La compensazione economica è la corresponsione all'Amministrazione comunale di un corrispettivo monetario pari al valore ornamentale degli alberi abbattuti in assenza della presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 o a seguito di accertamento dell'assenza dei casi previsti al comma 2 e 3 dell'articolo 4 ovvero invalidità delle prove documentali del pericolo imminente.
7. La stima del valore ornamentale, deve avvenire secondo la metodologia riportata nell'Allegato F del presente regolamento.
8. Qualora il proprietario o l'avente titolo dichiarerà di non poter procedere alla compensazione ambientale ovvero sostituzione degli alberi abbattuti in area privata o pubblica, secondo quanto indicato nei precedenti, è tenuto alla compensazione economica di cui al comma 6.
9. Qualora, in caso di abbattimento abusivo di un albero oggetto di salvaguardia, non sia possibile risalire con certezza alla circonferenza del tronco dell'albero, per il calcolo del valore ornamentale la circonferenza del tronco è fissata in 240 cm misurati ad un metro di altezza.
10. I proventi della monetizzazione derivanti dalla compensazione economica verranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per finanziare l'impianto di nuove aree verdi, di nuove alberature pubbliche e la loro cura e mantenimento.

Art. 7 – Potature

1. La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente impatta le condizioni di vegetazione degli alberi e se eseguita in modo scorretto comporta perdita di vigoria e salute, della solidità strutturale e del valore ornamentale oltre ad un aumento dei costi di gestione a fronte di una riduzione delle irrinunciabili funzioni svolte dagli alberi.
2. La potatura corretta in ambiente urbano deve essere finalizzata alla promozione di condizioni di salute ed integrità strutturale degli alberi, al fine della creazione e del mantenimento nel tempo di condizioni di sostenibilità della gestione.
3. In particolare, per quanto riguarda l'ambiente urbano, la potatura deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi come:
 - favorire la longevità della pianta;
 - mantenere il più possibile il portamento voluto;



CITTÀ DI TREVISO

- risolvere i problemi di sicurezza, di interferenza con la viabilità urbana, con gli edifici, manufatti ed infrastrutture;
 - risolvere i problemi di ingombro.
4. I periodi dell'anno in cui eseguire la potatura sono i seguenti:
- dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura delle latifoglie a foglia caduca e persistente;
 - nel periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi e per le conifere;
 - nel periodo estivo per potatura verde con tagli di piccole dimensioni;
 - tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.
5. E' vietato il taglio di rami di diametro superiore a 20 cm tranne in caso di grave ed imminente situazione di pericolo per persone o cose o in caso di interventi di recupero della chioma eseguiti con tecniche appropriate e debitamente motivate dal professionista abilitato, responsabile della direzione lavori. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
6. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti. E' severamente vietata la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
7. E' vietato l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
8. E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento danneggia gravemente e irrimediabilmente gli alberi, favorendo l'insorgenza di patologie del legno e rendendo più instabile e pericolosa la pianta. La capitozzatura inoltre accorcia la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma. Per l'inosservanza di tale divieto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
9. Non rientrano negli interventi di capitozzatura i tagli eseguiti per:
- mitigazione di una condizione di oggettiva pericolosità dell'albero, debitamente documentata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato;
 - necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice";
 - riduzione di branche o di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, filoviarie, ferroviarie ecc.), con edifici, manufatti o infrastrutture aeree.
11. Qualora la capitozzatura abusiva determini un pregiudizio per la sopravvivenza dell'albero, con la necessità di ricorrere all'abbattimento dello stesso entro 24 mesi, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolata ai sensi dell'articolo 6.
12. Nel caso sia necessaria, ai fini dello svolgimento degli interventi, l'occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 8 - Tutela degli alberi di pregio e monumentali



CITTÀ DI TREVISO

1. L'Amministrazione Comunale promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio e monumentali a livello comunale. Gli alberi di pregio e monumentali tutelati dal presente regolamento si suddividono in:
 - alberi monumentali tutelati con apposito decreto regionale;
 - alberature definite “meritevoli di tutela” in base alla vigente normativa urbanistica;
 - alberature di pregio individuate secondo i criteri specificati nel successivo comma 2;
2. Il Settore/Servizio comunale competente valuta preventivamente gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio del territorio comunale secondo i seguenti criteri:
 - a. gli alberi per essere di pregio devono avere un diametro del tronco, misurato ad un'altezza di 130 cm dal suolo, superiore a 80 cm nel caso di specie di prima grandezza, superiore a 60 cm per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza.
La suddivisione delle specie per classi di grandezza è riportato nell'Allegato E al presente regolamento.
 - b. significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - c. essere un riferimento tradizionale per la cittadinanza.
3. Le segnalazioni pervenute dal proprietario o l'avente titolo di alberi di pregio, tramite la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale riportata nell'Allegato D al presente regolamento, al fine di inserirle nell'elenco degli alberi di pregio, saranno rese note alla Consulta del Verde di cui all'art. 3 nell'ambito della relazione annuale.
4. Per le segnalazioni di alberi monumentali del territorio comunale, di cui alla Legge 10/2013 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/10/2014, il Settore/Servizio comunale competente avvia ogni procedura necessaria presso gli Enti preposti e sovraordinati per il riconoscimento del pregio monumentale secondo la procedura approvata dall'Amministrazione Comunale con DGC n. 124 del 29/04/2015.

Art. 9 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Il proprietario o l'avente titolo di alberi di pregio deve adottare tutti gli accorgimenti utili per non danneggiare e comunque modificare la struttura dell'albero, deve inoltre proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.
2. Per gli interventi di abbattimento degli alberi di pregio di cui all'articolo 8 si rinvia alle modalità e alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
3. Per l'abbattimento di alberi di pregio di cui all'articolo 8, avvenuto in assenza di comunicazione preventiva sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.
4. Per l'abbattimento di alberi di pregio di cui all'articolo 8, per i quali sia accertata l'assenza dei casi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 ovvero invalidità delle prove documentali del pericolo imminente sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H.

Art. 10 - Interventi sugli alberi di monumentali



CITTÀ DI TREVISO

1. Il proprietario o l'avente titolo di alberi monumentali deve adottare tutti gli accorgimenti utili per non danneggiare e comunque modificare la struttura dell'albero come disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Gli interventi di abbattimento, manutenzione e conservazione di alberi monumentali devono avvenire previa autorizzazione presso gli Enti preposti come disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 non autorizzati e per i danneggiamenti di alberi monumentali si applicano le sanzioni amministrative dell'articolo 5 della Legge regionale n. 78 del 13/08/2002, come riportate nell'Allegato H al presente regolamento.

Art. 11 - Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti

1. L'area di rispetto degli alberi è la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti e varia in base alle dimensioni dell'individuo arboreo.
2. Gli alberi in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi:

Classi di altezza	Altezza (metri)
Prima classe di altezza	> 16 metri
Seconda classe di altezza	> 10 < 16 metri
Terza classe di altezza	< 10 metri

3. L'area di rispetto degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Classi di altezza	Raggio (metri)
Prima classe di altezza	4 metri
Seconda classe di altezza	3 metri
Terza classe di altezza	2 metri
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma

4. All'interno dell'area di rispetto sono vietati tutti gli interventi che possono causare danno, deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
 - impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
 - posa di basamenti ed installazione di pali per l'illuminazione o di cartelli pubblicitari.
5. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio in asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile l'intera superficie dell'area di rispetto.



CITTÀ DI TREVISO

6. Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordonate, la posa di basamenti per panchine, eccetera (e comunque per opere che non intacchino l'apparato radicale) è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature di pregio e monumentali.
7. All'interno dell'area di rispetto sono altresì vietati i comportamenti di cui al successivo articolo 15.
8. Per la violazione dell'area di rispetto sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H, oltre che all'eventuale indennizzo dei danni causati al patrimonio arboreo tenendo conto sia del valore ornamentale che del danno fisiologico riportato nell'Allegato F al presente regolamento.

Art. 12 - Tutela delle alberature e del verde nei cantieri

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere vanno muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale con distanza dal tronco pari all'area di rispetto.
3. Nell'area di rispetto è vietato la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, arredi ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
4. Il Direttore dei lavori dovrà inoltre accertarsi dell'eventuale presenza di reti tecnologiche, manufatti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, irrigatori, ali gocciolanti, ecc. o qualsiasi altro elemento interrato presente all'interno dell'area d'intervento, individuarne la posizione e verificarne l'interferenza con le operazioni previste dal progetto o necessarie alla realizzazione dello stesso. In caso di verificata interferenza, e prima di procedere con le operazioni, è fatto obbligo alla Direzione Lavori chiedere un sopralluogo congiunto con gli uffici tecnici competenti.
5. Nel caso di interventi che coinvolgono alberature e spazi verdi pubblici l'esecutore deve, in ogni caso, nominare un professionista abilitato il quale provvederà a redigere preventivamente una dettagliata relazione degli interventi e/o interferenze previste a carico del patrimonio pubblico, a vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi ed infine a rilasciare una dichiarazione che attesti la corretta esecuzione dell'intervento e l'assenza di danni a carico delle alberature.
6. La documentazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa al Settore/Servizio competente tramite la modulistica di cui all'Allegato C.

Art. 13 – Danneggiamento delle alberature private



CITTÀ DI TREVISO

1. Il comportamento, colposo o doloso, che provochi un qualsiasi danneggiamento alle alberature private sottoposte a tutela dal presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste nell'Allegato H, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
 - provocare lesioni e/o scortecciature, alle ramificazioni, al fusto, al colletto, agli apparati radicali, intenzionalmente o per inosservanza delle norme di tutela delle alberature nei lavori edili e in qualsiasi altra attività svolta sugli alberi o nelle loro vicinanze;
 - spargimento o versamento accidentale e/o volontario di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, olii minerali, acidi, basi, carburanti, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo;
 - accendere fuochi ai piedi dell'albero o all'interno dell'area di rispetto dell'albero;
 - affiggere chiodi, cavi, filo di ferro o altro materiale lesivo dell'albero.
3. Qualora il danneggiamento determini un pregiudizio per la sopravvivenza delle alberature, con la necessità di ricorrere al loro abbattimento, sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H, oltre che alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolata ai sensi dell'articolo 6.
4. In caso di danneggiamento di alberi privati di pregio di cui all'art. 8, sarà applicata la sanzione prevista nell'Allegato H, oltre che all'eventuale indennizzo dei danni causati al patrimonio arboreo tenendo conto sia del valore ornamentale che del danno fisiologico di cui all'Allegato F.

Art. 14 – Danneggiamento delle alberature pubbliche

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento del patrimonio arboreo pubblico.
2. In particolare, nelle aree di rispetto delle alberature pubbliche così come definite nell'articolo 11, o sulle piante stesse sono vietati i seguenti comportamenti:
 - spargimento o versamento accidentale e/o volontario di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, olii minerali, acidi, basi, carburanti, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo;
 - deposito permanente e/o temporaneo di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - deposito permanente e/o temporaneo di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
 - combustione di sostanze di qualunque natura;
 - installazione di attrezzature ed elementi di cottura, o comunque di fonti di calore, nelle immediate vicinanze delle alberature
 - impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - realizzazione di scarichi o discariche, non autorizzati;
 - riporto ovvero asporto di terreno o di qualsiasi altro materiali nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, con variazione del piano di campagna originario;
 - interrimento di inerti o di materiali di risulta;
 - lavori di scavo di qualsiasi natura con mezzi meccanici che possano compromettere gli apparati



CITTÀ DI TREVISO

radicali;

- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro, o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - utilizzare le alberature quali elementi di controventamento e fissaggio di tende, gazebi e similari anche temporanei.
3. Qualora sussistano le condizioni dovranno essere ripristinate le condizioni ordinarie presenti prima dei danneggiamenti.
 4. Il mancato rispetto di tali divieti comporterà una sanzione amministrativa come prevista nell'Allegato H oltre che all'eventuale indennizzo dei danni causati al patrimonio arboreo tenendo conto sia del valore ornamentale che del danno fisiologico di cui all'Allegato F.

Art. 15 - Tutela delle siepi campestri e macchie arbustive nel verde agricolo

1. E' vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle siepi campestri e delle macchie arbustive che presentano funzioni ecologiche ed ambientali in base alla vigente normativa urbanistica.
2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. L'estirpazione delle siepi campestri e delle macchie arbustive è consentita solo per esigenze di pubblica utilità, per esigenze fitosanitarie, per pericolo d'incolumità a persone o cose e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
4. Per l'estirpazione delle siepi campestri e delle macchie arbustive il proprietario o l'avente titolo devono presentare, per il tramite del professionista abilitato, una comunicazione telematica a mezzo PEC indirizzata al Settore/Servizio comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'estirpazione stessa.
5. La comunicazione preventiva dovrà essere corredata della necessaria documentazione come da modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale riportata nell'Allegato A.
6. Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non comunicati si applicheranno le sanzioni previste nell'Allegato H, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.
7. Nei casi di cui al comma 6, se l'estirpazione di siepi e macchie arbustive non rientra tra i casi consentiti al comma 3, è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate o in alternativa l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale anche in zone adiacenti.
8. Quanto sopra non si applica agli interventi realizzati dal Consorzio di bonifica e da altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.



CITTÀ DI TREVISO

Art. 16 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Non si possono eseguire trattamenti fitosanitari durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.
3. I trattamenti fitosanitari dovranno comunque essere effettuati secondo la normativa fitosanitaria vigente.
4. Si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) e contro la processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*).



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO III

Norme generali per la progettazione e riqualificazione del verde pubblico

Art. 17 - Progettazione delle aree verdi pubbliche

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni all'interno di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da professionista abilitato e competente da cui emergano chiaramente lo stato dei luoghi prima dell'intervento e le eventuali modifiche apportate al sito a seguito dell'esecuzione del progetto.
2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde, è necessaria la presentazione in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente per la richiesta del titolo abilitativo, della comunicazione di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, delle seguente documentazione minima:
 - a. elaborato cartografico di rilievo dello stato di fatto del verde, corredato dalle caratteristiche botaniche (misure circonferenza o diametro, genere e specie) e fitosanitarie delle alberature e dell'individuazione dell'area di rispetto di ogni pianta, così come definita all'articolo 11;
 - b. elaborato cartografico di progetto nel quale sia sviluppato il progetto del verde con indicazione delle superfici permeabili, delle alberature da mantenere, delle specie arboree ed arbustive previste, delle dimensioni delle piante da mettere in opera e relative aree di rispetto. Nell'elaborato dovranno essere individuate le pavimentazioni di progetto e le opere previste che possano interferire con le chiome o con l'apparato radicale; nel caso di giardini storici, dovrà essere esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;
 - c. elaborato cartografico comparativo di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere (giallo-rosso).
 - d. relazione tecnica, che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le analisi ambientali, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare; dovranno inoltre essere fornite informazioni in merito all'inquadramento, alle eventuali servitù aeree e sotterranee, alla valutazione delle eventuali preesistenze arboree, ai soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto;
 - e. piano di manutenzione del verde di progetto;
 - f. documentazione fotografica, che certifichi sia lo stato di fatto delle aree, che le eventuali preesistenze arboree presenti.



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO IV

Uso e fruizione aree verdi pubbliche

Art. 18 - Norme di comportamento per l'uso delle aree verdi pubbliche

3. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento. In particolare, le norme del presente articolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
4. All'interno delle aree a verde urbano, caratterizzate dalla variabile dinamica della componente biotica (suolo, vegetazione, microfauna, ecc.) e abiotica (attrezzature ludiche, arredi urbani, ecc.) è obbligatorio per la popolazione tenere una condotta attiva dal punto di vista della sicurezza e della sua verifica.
5. All'interno delle aree a verde pubblico è vietato:
 - adottare comportamenti e/o attività che costituiscano un pericolo per la sicurezza, che ostacolino lo svago e/o che impediscano la normale fruizione a chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati, attaccare e/o appendere qualsiasi cosa sui rami;
 - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici;
 - messa a dimora di piante non regolarmente autorizzate.
 - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, ad eccezione di azioni regolarmente autorizzate per fini igienico sanitari.
 - provocare danni a strutture e infrastrutture, e nello specifico imbrattare, deturpare, rimuovere, rendere inutilizzati la segnaletica, gli arredi, i manufatti presenti negli spazi verdi;
 - inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - uso, sosta, introduzione di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dal competente ufficio;
 - spreco dell'acqua, servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi;
 - accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere;
 - anticipare o protrarre la presenza nell'area verde oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
 - usare impropriamente, ove presenti, le strutture ludiche;
 - accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture;
 - installare attrezzature ed elementi di cottura, o comunque di fonti di calore, nelle immediate vicinanze delle alberature
 - soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
 - occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale, incluso l'apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, senza l'acquisizione di autorizzazione



CITTÀ DI TREVISO

- o nulla osta dal competente ufficio;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola;
 - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni;
3. Tutte le attività consentite all'interno delle aree verdi pubbliche si possono svolgere ma nel rispetto dell'emissione di suoni che devono avere intensità non superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia (Piano di classificazione acustica, approvato con DCC n. 28 del 29/06/2016).
 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale di Polizia Urbana.
 5. Il mancato rispetto di tali divieti comporterà una sanzione amministrativa come definita nell'Allegato H, fatto salvi gli indennizzi dovuti per i danni causati al patrimonio verde pubblico e alle alberature secondo la metodologia di cui all'Allegato F.

Art. 19 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, ad esclusione del parco di Villa Margherita per il quale si rimanda al successivo comma 3, l'Amministrazione Comunale, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività condizionandole, se necessario, all'adozione di specifici accorgimenti e modalità attuative volte alla salvaguardia dell'area verde e delle installazioni ivi presenti:
 - organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
 - installare attrezzature mobili;
 - introdurre veicoli a motore solo per particolari e motivate esigenze e comunque al di fuori dei manti erbosi;
 - campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
 - mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - esercitare forme di commercio o altre attività;
 - utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
 - affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
 - entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.
2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa riportata nell'Allegato H.
3. Nel Parco di villa Margherita, fermi restando i divieti di cui all'art. 18 possono essere autorizzate unicamente attività compatibili con la tutela e la storicità del parco, alle condizioni che saranno specificatamente previste di volta in volta nell'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza per i BB.AA. qualora dovuto. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere apposita polizza fideiussoria a garanzia di copertura di eventuali danni al parco da quantificarsi in relazione all'entità ed alla tipologia dell'evento.



CITTÀ DI TREVISO

Art. 20 – Orti urbani

1. Per orto urbano si intende un appezzamento di superficie variabile da 20 a 40 mq, all'interno di un terreno di proprietà comunale allestito e messo a disposizione agli aventi titolo affinché sia utilizzato, con valenza sociale, di aggregazione e didattica senza scopo di lucro, per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario, nel rispetto delle regole stabilite dalla convenzione.
2. L'Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree di proprietà pubblica, con le finalità definite al comma 1 e in osservanza delle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. L'Amministrazione Comunale realizza gli orti urbani in funzione delle richieste che perverranno in seguito ad avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte dei cittadini.
4. Gli assegnatari dovranno costituirsi in forma associata, nominando un referente delegato ai rapporti con l'Amministrazione Comunale.
5. Le modalità ed i requisiti di assegnazione saranno definiti da apposito atto di deliberazione comunale.
6. La gestione degli orti deve essere regolata da apposita convenzione e regolamento approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21 – Affidamento, Adozione e Sponsorizzazione

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Con il termine "affidamento" o "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati in forma di volontariato.
3. L'affidamento o adozione è regolato da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità approvate con DGC n. 315 del 3 dicembre 2013.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui a successivo comma 6.
5. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative (in numero da concordare con l'ufficio tecnico) indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere, oltre al logo ed al nome del Comune. Tipologia, quantità e



CITTÀ DI TREVISO

durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra l'Amministrazione comunale e lo sponsor per ogni singolo caso.

6. La sponsorizzazione è regolata da apposito contratto e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale per ogni singolo caso nel rispetto delle norme che regolano la procedura di sponsorizzazione di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO V
Tutela del territorio

Art. 22 – Gestione e cura del verde pubblico

1. L'Amministrazione Comunale intende gestire, attraverso l'operato dei propri uffici e l'impegno attivo della cittadinanza, il proprio patrimonio verde orientando il processo di cura e manutenzione verso criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
2. Il criterio ottimale per indirizzare la gestione verso la sostenibilità ambientale è creare un modello di intervento ecologico basato sulla differenziazione del trattamento degli spazi verdi in base alla loro collocazione entro il tessuto urbano, all'intensità della loro fruizione da parte della cittadinanza e alla loro funzione.
3. La cura delle aree e spazi verdi deve assicurarne sempre il mantenimento nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, la conservazione in uno stato ottimale degli alberi, della vegetazione arbustiva ed erbacea e delle superfici in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente regolamento e nel rispetto di norme sovraordinate.
4. Gli interventi colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico devono essere eseguiti a regola d'arte e sono sempre sottoposti al controllo del Settore /Servizio competente. Gli stessi possono essere eseguiti senza le comunicazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.
5. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere garantita dall'impresa appaltante la presenza, in qualità di responsabile tecnico, di un professionista abilitato con competenze in fitoatria, iscritto agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e agrotecnici. Gli incaricati della manutenzione dovranno dimostrare un'adeguata preparazione professionale e la conoscenza delle principali regole dell'arboricoltura ornamentale.
6. Qualora, Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano eseguire i loro interventi in ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente al Settore/Servizio competente, nonché a seguire le prescrizioni che lo stesso detterà in relazione alla tipologia dell'opera e alle caratteristiche del verde coinvolto.
7. Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde, oltre che all'eventuale indennizzo dei danni causati al patrimonio arboreo tenendo conto sia del valore ornamentale che del danno fisiologico di cui all'Allegato F.

Art. 23 – Manutenzione del verde privato

1. Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente, di prevenire maleodoranze e infestazioni animali, e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei



CITTÀ DI TREVISO

fabbricati di provvedere alla costante e periodica manutenzione del sito, impedendo situazioni che possano essere causa d'inconvenienti igienico-sanitari;

2. I proprietari di terreni, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, devono conservare i terreni stessi costantemente liberi da ristagni d'acqua, liquami od impaludamenti, mantenendo i canali di scolo, fossati, ecc. in costante stato di buon funzionamento, provvedendo al taglio delle erbe nel letto e sulle scarpate, alla sistemazione delle rive, all'espurgo dei fossi esistenti e, ove occorre, all'escavo di nuovi; i terreni medesimi devono altresì essere tenuti sgombri da depositi di materiale di rifiuto. Sui terreni non addibiti a coltura, le erbacce, gli sterpi, gli arbusti, i canneti, ecc. devono essere tagliati prima che raggiungano l'altezza di 60 cm.
Le siepi vive ed i rami degli alberi che si protendono oltre i limiti dei recinti della proprietà verso l'altrui proprietà, le strade, viali e spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere opportunamente tagliati, nel rispetto ed in ottemperanza delle vigenti norme e regolamenti.
3. E' fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati aventi il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, effettuando idonei interventi entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre, su una fascia della profondità di almeno 5 metri dal bordo strada.
4. I proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni sono tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile, ovvero dal vigente regolamento edilizio qualora maggiormente tutelante, per la messa a dimora di nuove alberature.
5. L'Amministrazione Comunale può imporre con ordinanza il taglio di alberi ed arbusti che non rispettano le condizioni di cui ai commi precedenti.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa riportate nell'Allegato H.



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO VI
Sanzioni e Vigilanza

Art. 24 - Sanzioni

1. Ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 a un massimo di Euro 500,00 in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. Le sanzioni di cui al comma precedente non escludono l'applicazione di eventuali altre misure sanzionatorie previste dalle leggi e dalle normative vigenti.
3. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, per la definizione dei soggetti accertatori e per ogni altra disposizione si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali" già adottato dall'Amministrazione Comunale.
4. Le sanzioni amministrative al presente regolamento sono riportate nell'Allegato H.

Art. 25 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale della Polizia Locale o altri pubblici ufficiali appositamente autorizzati.



CITTÀ DI TREVISO

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 - Abrogazione di norme preesistenti

- I. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 27 - Entrata in vigore

- I. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

○ **L'ABBATTIMENTO** di:

N°	specie	Albero (diametro del tronco in cm misurata a 130 cm dal suolo)	Siepe campestre (ml)	Macchia arbustiva (mq)

○ **sito/i in proprietà privata** (Indirizzo)

n° ____ / ____

○ **sito/i in proprietà pubblica da concordare con il Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport/Servizio Verde urbano.**

L'INTERVENTO COMPORTA L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

○ **SI** (*presentare domanda al Servizio permessi e occupazione cantieri*)

○ **NO**

DICHIARA CHE L'ABBATTIMENTO E' NECESSARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

(è necessario spuntare almeno una scelta – è possibile spuntarne più di una)

<input type="checkbox"/>	l'albero è morto , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> ³ da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è deperente per presenza di fitopatologie e/o architettura compromessa , non altrimenti trattabile, come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero è pericoloso per incolumità di persone e/o cose , come specificato da Analisi della Stabilità degli alberi eseguita da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'albero causa danni strutturali e/o interferenze funzionali ad opere esistenti , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	sentenza giudiziaria , da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è oggetto di riqualificazione ambientale , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è di ostacolo alla realizzazione di intervento edilizio , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	l'alberatura è oggetto di sostituzione graduale , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	la siepe campestre/macchia arbustiva interferisce con esigenze di pubblica incolumità , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione

30 cm per le specie di terza grandezza (per l'identificazione delle specie in funzione delle classi di grandezza vedasi allegato D del vigente Regolamento). Nelle zone a destinazione agricola sono inoltre tutelate le siepi campestri e macchie arbustive qualunque sia la dimensione del tronco.

3 Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, con competenze in fitoatria e abilitato all'esercizio della libera professione ed iscritto ai relativi ordini professionali.

<input type="checkbox"/>	la siepe campestre/macchia arbustiva è pericolosa per incolumità di persone e/o cose , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione
<input type="checkbox"/>	la siepe campestre/macchia arbustiva è affetta da patologie fitosanitarie , come specificato nella documentazione tecnica sottoscritta da <u>professionista abilitato</u> da allegare alla presente comunicazione

DICHIARA INOLTRE

(è obbligatorio spuntare almeno una scelta)

<input type="checkbox"/>	DI SOSTITUIRE (COMPENSAZIONE AMBIENTALE)⁴ entro sei mesi dalla comunicazione / entro il termine dei lavori (in caso di intervento edilizio), l'albero/i abbattuto/i con nuovi esemplari aventi una circonferenza del tronco di almeno 16/18 cm misurata ad un metro di altezza (indicare quantità alberi e luogo di messa a dimora): n° _____ nel Comune di Treviso, via/piazza _____
<input type="checkbox"/>	DI MONETIZZARE (COMPENSAZIONE ECONOMICA)⁵ <input type="checkbox"/> totalmente <input type="checkbox"/> parzialmente Per un importo di Euro _____ (lettere _____) ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato gli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero/i abbattuto/i sono pari al valore ornamentale degli alberi abbattuti secondo la metodologia riportata nell'allegato F del vigente Regolamento

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- **L'intervento potrà essere effettuato dopo il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Il richiedente dovrà provvedere preventivamente al versamento degli eventuali oneri e/o garanzie previsti ai fini della sostituzione degli alberi abbattuti. Detti oneri vengono calcolati sulla base delle condizioni specifiche della richiesta.**
- **Nel caso in cui per l'intervento sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento dovrà essere effettuato alla data dichiarata nell'istanza.**
- **Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445).**

3 - ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità** del firmatario
- Documentazione fotografica** albero/siepe campestre/macchia arbustiva e del contesto ambientale
- Analisi della stabilità albero** eseguita da un professionista abilitato attestante le condizioni dell'albero
- Relazione tecnica** sottoscritta da un professionista abilitato attestante i casi previsti, a seconda della situazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e 3 del vigente Regolamento

4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

⁴ La sostituzione per ogni albero abbattuto non potrà essere inferiore a due individui (rapporto 2:1).

⁵ Il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data della presentazione della comunicazione. Il versamento deve essere effettuato sul C/C IBAN IT 78 D 06225 12186 100000046657 intestato al Comune di Treviso, specificandone la causale: "Compensazione economica per abbattimento albero/i tutelato/i ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato".

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviso, con sede legale in Treviso, Via Municipio, 16. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

4 • FIRMA – Apporre la firma

Data ___/___/_____

(Firma del professionista)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

L'ABBATTIMENTO URGENTE di:

N°	specie	Albero (diametro del tronco in cm misurato a 130 cm dal suolo)

sito/i in proprietà privata (Indirizzo)

_____ n° ____/____

sito/i in proprietà pubblica da concordare con il Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport/Servizio Verde urbano.

L'INTERVENTO COMPORTA L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SI (presentare domanda al Servizio permessi e occupazione cantieri)

NO

DICHIARA CHE L'ABBATTIMENTO E' NECESSARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

<input type="checkbox"/>	l'albero è pericoloso per incolumità di persone e/o cose , come specificato da Analisi della Stabilità dell'albero eseguita da <u>professionista abilitato</u> ³ da allegare alla presente comunicazione
--------------------------	--

DICHIARA INOLTRE

(è obbligatorio spuntare almeno una scelta)

<input type="checkbox"/>	DI SOSTITUIRE (COMPENSAZIONE AMBIENTALE) ⁴ entro sei mesi dalla comunicazione / entro il termine dei lavori (in caso di intervento edilizio), l'albero/i abbattuto/i con nuovi esemplari aventi una circonferenza del tronco di almeno 16/18 cm misurata ad un metro di altezza (indicare quantità alberi e luogo di messa a dimora): n° _____ nel Comune di Treviso, via/piazza _____
<input type="checkbox"/>	DI MONETIZZARE (COMPENSAZIONE ECONOMICA) ⁵ <input type="checkbox"/> totalmente <input type="checkbox"/> parzialmente Per un importo di Euro _____ (lettere _____) ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato gli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero/i abbattuto/i sono pari al valore ornamentale degli alberi abbattuti secondo la metodologia riportata nell'allegato F del vigente Regolamento

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- **L'intervento potrà essere effettuato dopo il termine di 48 ore dalla data di presentazione della comunicazione. Il richiedente dovrà provvedere preventivamente al versamento degli eventuali**

30 cm per le specie di terza grandezza (per l'identificazione delle specie in funzione delle classi di grandezza vedasi allegato D del vigente Regolamento). Nelle zone a destinazione agricola sono inoltre tutelate le siepi campestri e macchie arbustive qualunque sia la dimensione del tronco.

3 Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, con competenze in fitoatria e abilitato all'esercizio della libera professione ed iscritto ai relativi ordini professionali.

4 La sostituzione per ogni albero abbattuto non potrà essere inferiore a due individui (rapporto 2:1).

5 Il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data della presentazione della comunicazione. Il versamento deve essere effettuato sul C/C IBAN IT 78 D 06225 12186 100000046657 intestato al Comune di Treviso, specificandone la causale: "Compensazione economica per abbattimento albero/i tutelato/i ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato".

oneri e/o garanzie previsti ai fini della sostituzione degli alberi abbattuti. Detti oneri vengono calcolati sulla base delle condizioni specifiche della richiesta.

- Nel caso in cui per l'intervento sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento dovrà essere effettuato alla data dichiarata nell'istanza.
- Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

3 - ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità** del firmatario
- Documentazione fotografica** albero
- Analisi della stabilità albero** eseguita da un professionista abilitato attestante le condizioni dell'albero

4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviso, con sede legale in Treviso, Via Municipio, 16. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

5 - FIRMA - Apporre la firma

Data ___/___/_____

(Firma del professionista)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO di:

AUTORIZZAZIONE

Rilasciata da _____

Prot. _____ del _____

UBICAZIONE

_____ n° ____/____

LAVORI di:

(è necessario spuntare almeno una scelta – è possibile spuntarne più di una)

<input type="checkbox"/>	scavo in prossimità di albero/i pubblici			
	n. ³ _____	di ⁴ _____		
<input type="checkbox"/>	manomissione area/e verdi pubbliche			
	Superficie mq _____	Lungh. m _____	Largh. m _____	Prof. m _____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- L'intervento potrà essere effettuato dopo il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.
- Nel caso in cui per l'intervento sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento dovrà essere effettuato alla data dichiarata nell'istanza.
- Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali *(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445).*

3 • ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità** del firmatario
- Documentazione fotografica** dell'area oggetto d'intervento e delle alberature esistenti
- Relazione tecnica** sottoscritta da professionista abilitato⁵ da allegare alla presente comunicazione da cui si evincano le motivazioni degli interventi e che descriva le tecniche e le modalità adottate per la realizzazione dell'intervento
- Planimetria del progetto esecutivo**, in scala opportuna, comprensiva delle indicazioni relative ai sottoservizi e alla vegetazione esistente

4 • ALLEGATI DA PRESENTARE A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO - Spuntare le caselle relative agli allegati che saranno presentati a fine lavori

A TAL FINE DICHIARA

³ Indicare numero alberi.

⁴ Indicare le specie arboree.

⁵ Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, con competenze in fitoatria e abilitato all'esercizio della libera professione ed iscritto ai relativi ordini professionali.

- Documentazione fotografica** dell'area oggetto d'intervento a fine lavori
- Dichiarazione** sottoscritta da professionista abilitato da presentare a fine lavori che attesti la corretta esecuzione dell'intervento, con il ripristino dell'area manomessa e l'assenza di danni a carico delle alberature.

5 • TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviso, con sede legale in Treviso, Via Municipio, 16. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

6 • FIRMA – Apporre la firma

Data ___/___/_____

(Firma del professionista)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

○ CON CARATTERISTICHE BOTANICHE:

N°	specie	altezza mt	diametro del tronco in cm misurata a 130 cm dal suolo	Ubicazione ³

○ PER LE MOTIVAZIONI:

<input type="checkbox"/>	l'albero ha una sviluppo dimensionale significativo
<input type="checkbox"/>	l'albero ha un significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico
<input type="checkbox"/>	l'albero è un riferimento tradizionale per la cittadinanza

2 • ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SEGNALAZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

A TAL FINE ALLEGA

- Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario**
- Documentazione fotografica albero e contesto ambientale**
- Planimetria dell'area d'interesse**
- Documentazione a supporto delle motivazioni indicate**

3 • TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che:

- i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviso, con sede legale in Treviso, Via Municipio, 16. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

4 • FIRMA - Apporre la firma

Data ___/___/_____

(Firma del segnalante⁴)

³ Indicare se trattasi di albero isolato, in filare, in gruppo, in boschetto, a ceppaia (con più tronchi)

⁴ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del pubblico ufficiale oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità



CITTÀ DI TREVISO
ALLEGATO E

Elenco delle principali specie botaniche suddivise in classi di grandezza

ALBERI DI I GRANDEZZA (> 25 m di altezza)

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Angiosperme	
<i>Aesculus hippocastanus</i>	Ippocastano
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer saccharinum</i>	Acero da zucchero
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto comune
<i>Eucalyptus parviflora</i>	Eucalipto
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frassino americano
<i>Juglans nigra</i>	Noce americano
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Albero dei tulipani
<i>Platanus x hybrida</i>	Platano ibrido
<i>Platanus occidentalis</i>	Platano americano
<i>Platanus orientalis</i>	Platano europeo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus x canadensis</i>	Pioppo euroamericano
<i>Populus deltoides</i>	Pioppo americano
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus frainetto</i>	Frainetto
<i>Quercus palustris</i>	Quercia palustre
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus robur</i> e varietà	Farnia
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa
<i>Tilia argentea</i>	Tiglio argentato
<i>Tilia cordata</i> e varietà	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<i>Tilia x europaea</i>	Tiglio ibrido
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
Gimnosperme	
<i>Abies alba</i>	Abete bianco
<i>Abies cephalonica</i>	Abete greco
<i>Abies concolor</i>	Abete del Colorado
<i>Abies grandis</i>	Abete gigante
<i>Abies nordmanniana</i>	Abete del Caucaso



CITTÀ DI TREVISO

<i>Abies pinsapo</i>	Abete di Spagna
<i>Araucaria araucana</i>	Pino del Cile
<i>Calocedrus decurrens</i>	Libocedro
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro del Marocco
<i>Cedrus deodara</i>	Cedro dell'Himalaia
<i>Cedrus libani</i>	Cedro del Libano
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cipresso di Lawson
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cipresso giapponese
<i>Cryptomeria japonica</i>	Cedro rosso
<i>Cupressus cashmeriana</i>	Cipresso del Tibet
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginko
<i>Larix decidua</i>	Larice europeo
<i>Larix leptolepis</i>	Larice giapponese
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Metasequoia
<i>Picea excelsa</i>	Abete rosso, peccio
<i>Picea glauca</i>	Peccio azzurro
<i>Picea omorica</i>	Peccio di Serbia
<i>Picea orientalis</i>	Peccio del Caucaso
<i>Picea pungens</i>	Peccio del Colorado
<i>Picea sitkaensis</i>	Peccio di Sitka
<i>Pinus insignis</i>	Pino di Monterey
<i>Pinus nigra laricio</i>	Pino laricio
<i>Pinus nigra austriaca</i>	Pino austriaco
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marittimo
<i>Pinus strobus</i>	Pino strobo
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Pinus wallichiana</i>	Pino dell'Himalaia
<i>Pseudotsuga douglasii</i>	Douglasia verde
<i>Pseudotsuga glauca</i>	Douglasia glauca
<i>Sciadopitys verticillata</i>	"Pino" a ombrello
<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia verde
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	Sequoia gigante
<i>Taxodium distichum</i>	Cipresso di palude
<i>Thuja plicata</i>	Tuia gigante
<i>Tsuga canadensis</i>	Tsuga del Canada
<i>Tsuga heterophylla</i>	Tsuga americana

ALBERI DI II GRANDEZZA (da 15 a 25 m di altezza)

Angiosperme	
<i>Acer negundo</i>	Acer bianco
<i>Acer opalus</i>	Acer fico
<i>Acer rubrum</i>	Acer rosso
<i>Acer saccharum</i>	Acer argentato
<i>Aesculus x carnea</i>	Ippocastano ibrido
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Betula alba</i>	Betulla bianca



CITTÀ DI TREVISO

<i>Betula nigra</i>	Betulla nera
<i>Betula papyrifera</i>	Betulla americana
<i>Betula pendula</i>	Betulla
<i>Betula pubescens</i>	Betulla di palude
<i>Betula utilis</i>	Betulla utile
<i>Carya ovata</i>	Falso noce
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Corylus colurna</i>	Nocciolo di Bisanzio
<i>Diospyros virginiana</i>	Loto americano
<i>Eucalyptus cinerea</i>	Eucalipto grigio
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino meridionale
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Spino di Giuda
<i>Juglans regia</i>	Noce comune
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Storace
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia sempreverde
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Noce del Caucaso
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus suber</i>	Sughera
<i>Robinia pseudoacacia</i> e varietà	Robinia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i>	Salice fragile
<i>Sophora japonica</i>	Sofora
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia americana</i>	Tiglio americano
<i>Tilia euchlora</i>	Tiglio della Crimea
<i>Ulmus glabra</i>	Olmo montano
<i>Ulmus pumila</i>	Olmo siberiano
Gimnosperme	
<i>Cedrus glauca</i>	Cedro argentato
<i>Cupressocyparis x leylandii</i>	Cupressiciparo
<i>Cupressus arizonica</i>	Cipresso dell'Arizona
<i>Cupressus glabra</i>	Cipresso levigato
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipresso della California
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Pinus cembra</i>	Pino cembro
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Aleppo
<i>Pinus heldreichii</i>	Pino loricato
<i>Pinus monticola</i>	Pino bianco
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico
<i>Taxus baccata</i>	Tasso



CITTÀ DI TREVISO

<i>Thuja occidentalis</i>	Tuia occidentale
<i>Thuja orientalis</i>	Tuia orientale

ALBERI DI III GRANDEZZA (< 15 m di altezza)

Angiosperme	
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer capillipes</i>	Acero pelle di serpente
<i>Acacia dealbata</i>	Acacia
<i>Acer ginnala</i>	Acero ginnala
<i>Acer griseum</i>	Acero a squame
<i>Acer japonicum</i>	Acero giapponese
<i>Acer monospermatum</i>	Acero spino
<i>Acer palmatum</i>	Acero palmato
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	Acero di Norvegia
<i>Acer rufinerve</i>	Acero a strisce
<i>Aesculus pavia</i>	Ippocastano americano
<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia di Costantinopoli
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Brussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Carpinus orientalis</i>	Carpinella
<i>Catalpa bungei</i>	Catalpa nana
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Chamaerops excelsa</i>	Palma
<i>Chamaerops humilis</i>	Palma nana
<i>Clerodendrum trichotomum</i>	Clerodendro giapponese
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Cydonia oblonga</i>	Cotogno
<i>Diospyros kaki</i>	Diospiro
<i>Diospyros lotus</i>	Albero di Sant'Andrea
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespolo del Giappone
<i>Ficus carica</i>	Fico comune
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Kelreuteria
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lagerstremia
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum japonicum</i>	Ligustro del Giappone
<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro
<i>Maclura pomifera</i>	Moro degli Osagi
<i>Magnolia liliflora</i>	Magnolia spogliante
<i>Magnolia stellata</i>	Magnolia stellata



CITTÀ DI TREVISO

<i>Malus domestica</i>	Melo comune
<i>Malus evereste</i>	Melo da fiore
<i>Malus fluribunda</i>	Melo da fiore
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Nothofagus antartica</i>	Faggio sudamericano
<i>Olea europea</i>	Olivo
<i>Parrotia persica</i>	Parrozia
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulonia
<i>Photinia serrulata</i>	Fotinia
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i> 'Plena'	Ciliegio da fiore
<i>Prunus cerasifera</i> e varietà	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus dulcis</i>	Mandorlo
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Prunus persica</i>	Pesco
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Prunus serrulata</i> e varietà	Prugnolo
<i>Pyrus calleryana</i> e varietà	Pero della Cina
<i>Pyrus communis</i>	Pero comune
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico
<i>Rhus typhina</i>	Sommaco americano
<i>Salix babylonica</i> e varietà	Salice piangente
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Salix matsudana</i> e varietà	Salice tortuoso
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccelli
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus x thuringiaca</i>	Sorbo della Turingia
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palma del Giappone
<i>Ulmus glabra</i> 'Pendula'	Olmo montano pendulo
<i>Ziziphus jujuba</i>	Giuggiolo
Gimnosperme	
<i>Abies coreana</i>	Abete di Corea
<i>Tuja orientalis</i>	Tuia orientale
<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Cefalotasso
<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	Cefalotasso
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	Cipresso di Hinoki
<i>Juniperus chinensis</i>	Ginepro della Cina
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Juniperus sabina</i>	Ginepro sabino
<i>Juniperus virginiana</i>	Ginepro della Virginia
<i>Thuopsis dolabrata</i>	Falsa tuja



CITTÀ DI TREVISO

ALLEGATO F METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO

In caso di rimozione di piante in aree oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e/o di realizzazione di nuovi progetti o in caso di danneggiamenti al patrimonio vegetale pubblico dovuti ad imperizia, a manomissioni, ad erronea gestione, ad improprio uso del verde pubblico, ad incidenti, ecc., l'Amministrazione comunale, tramite l'ufficio tecnico del verde urbano, determina l'entità del risarcimento economico e/o ambientale mediante gli strumenti della stima del valore ornamentale delle alberature.

Per la quantificazione del danno arrecato viene impiegato il metodo parametrico che attribuisce alla pianta in esame un valore che, oltre alle dimensioni, tiene conto della specie, dello stato fitosanitario, della posizione in cui la pianta si trova.

Sostanzialmente il metodo impiegato si pone l'obiettivo di stimare il valore di una pianta calcolandone il costo di riproduzione dell'utilità ornamentale.

Per la stima si richiede:

- la determinazione del costo base relativo all'acquisizione in vivaio, il trasporto e la messa a dimora della pianta;
- il calcolo dell'utilità ornamentale in base ad algoritmi che tengono in considerazione il crescere di tale utilità con l'accrescersi della massa epigea della pianta, gli eventuali deprezzamenti legati alle condizioni fitosanitarie, alla posizione sociale della pianta, gli eventuali deprezzamenti legati alle condizioni fitosanitarie, alla posizione sociale della pianta e alla collocazione del sito nel contesto urbano.

1. Stima del valore ornamentale

Il **Valore Ornamentale (V.O.)** per alberi di prima, seconda e terza grandezza è computato sulla base di un criterio di valutazione parametrico che si basa sulla valutazione di 5 caratteristiche della pianta:

- la specie o la varietà
- la posizione urbanistica
- la posizione sociale
- lo stato fitosanitario
- le dimensioni

La formula per il calcolo del **Valore Ornamentale** è:

$$V.O. = (P_u \times I_e \times I_p \times I_d) - g$$

Indice	Descrizione
P _v	Diverse specie, in funzione delle loro caratteristiche, assumono un valore ornamentale differente a parità di dimensioni. Per tale motivo nella formula si utilizza come valore base la decima parte del prezzo medio di vendita in vivaio di una pianta della medesima specie e varietà di quella oggetto di stima.
	Il prezzo di vendita al dettaglio (P _v) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi tratto da Assoverde, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza di 10-12 cm ad un metro da terra a radice nuda per le specie latifoglie, e di 15-18 cm o altezza 250-300 cm in zolla per le conifere.
P _u	Prezzo base relativo alla specie (P _u) da prendere in considerazione corrispondente ad 1/10 del prezzo di vendita al dettaglio (P _v).
I _e	Indice estetico e fitosanitario dell'esemplare da sostituire, parametro variabile da 0,5 a 10 in funzione della bellezza, della posizione (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria.

	Valore	Descrizione				
	0,1	Pianta con scarsissimo valore, in gruppo o filare				
	0,5	Pianta senza vigore, ammalata, in gruppo o filare				
	2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare				
	3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria				
	5	Pianta sana, di media vigoria, in gruppo				
	6	Pianta sana, di media vigoria, in filare				
	7	Pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare				
	8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo				
	9	Pianta sana, vigorosa, in filare				
	10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare				
I_p	Indice di posizione urbanistica rispetto al territorio comunale.					
	Valore	Descrizione				
	6	Zone agricole, rurali e artigianali				
	8	Centro abitato e esterno agli ambiti tutelati				
	10	Centro storico e Z.T.O. A				
		Ambiti tutelati ex art. 136, lettere a) e b) del D. Lgs. 42/2004 (DM 25.09.1958)				
		Ambiti tutelati ex art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (DM 08.09.1958 e DM 28.07.1965 e DM 24.01.1967 (D.G.R. Veneto 22.06.1999, n. 2077)				
		Ambiti tutelati ex art. 142, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 (Fiumicello Storga, Rio Pion, Fiumicello Limbraga, Canale del Troso Lungo, Canale delle Convertite, Fiumicello Cagnan e Botteniga, Torrente Pegorile, Rio Fontanelle, Torrente Giavera, Canale dei Buranelli, Canale Roggia o Siletto, Rio Cantarane)				
Ambiti tutelati ex art. 142, lettera f) del D. Lgs. 42/2004 (D.G.R. Veneto 22.06.1999, n. 2077) Parco Regionale Sile						
Ambiti entro Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS)						
I_d	Indice di dimensioni. Viene considerata, nel caso delle dicotiledoni, la circonferenza della pianta, misurata a 1 m di altezza dal colletto. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la valutazione di 1 punto ogni 10 cm di incremento della circonferenza.					
	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
	30	1	120	11	240	22
	40	1,4	130	12,5	260	23
	50	2	140	14	280	24
	60	2,8	150	15	300	25
	70	3,8	160	16	320	26
	80	5	170	17	340	27
	90	6,4	180	18	360	28
	100	8	190	19	380	29
	110	9,5	200	20	400	30
	120	11	220	21	420	31
	Indice di dimensioni. Viene considerata, nel caso delle monocotiledoni (palme,) per le quali la circonferenza non è elemento significativo in considerazione della loro struttura morfologica e delle loro peculiari modalità di accrescimento, il parametro altezza.					
	Altezza m.			Indice di altezza		
Da 0,5 a 1			1			
Da 1 a 2			1,5			
Da 2 a 3			2,5			
Da 3 a 4			3,5			
Da 4 a 6			5			
Da 6 a 8			7			
Oltre 8			10			

	Valore	Descrizione
g	10%	Piante con danni e ferite di modesta identità
	30%	Piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza)
	50%	Piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni
	70%	Piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature

La *Compensazione economica* viene determinata in base alla stima del valore ornamentale e del danno fisiologico dei soggetti vegetali implicati a cui andranno aggiunti tutti gli eventuali costi relativi ai danni concomitanti, se a carico dell'Amministrazione.

La *Compensazione economica (I)* è determinata dal seguente prodotto:

$$I = V.O. + S_a + S_r$$

dove:

V.O.	valore ornamentale
S_a	spese di abbattimento ed eliminazione ceppaia e residui radicali
S_r	spese di lavori di sistemazione e ripristino del sito e di eventuali opere e manufatti danneggiati

La *Compensazione ambientale* è il reintegro dei soggetti vegetali rimossi o danneggiati per un importo calcolato secondo il metodo di stima applicato per la compensazione economica. Nei progetti che prevedono l'espianto di soggetti vegetali devono essere inserite le somme necessarie al reintegro degli stessi. I soggetti vegetali abbattuti saranno sostituiti secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale del verde urbano.

Qualora l'ufficio tecnico ritenga non possibile la compensazione ambientale, il valore ornamentale e ambientale sarà monetizzato.

Qualora il progetto consenta il mantenimento in sito dei soggetti vegetali, ma sia necessario la loro riduzione, messa in sicurezza o trapianto in altro sito, dovrà essere quantificato il danno fisiologico e le maggiori spese necessarie per attuare tutte le strategie necessarie all'attecchimento.

Il Valore Ornamentale (V.O.) per arbusti, cespugli e piante erbacee è individuato dal semplice costo del soggetto vegetale identico come specie, forma e dimensione a quello rimosso secondo il prezziario Assoverde riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato al quale andranno aggiunte le spese di messa in opera e manutenzione relativa alle prime due stagioni vegetative.

2. Stima del danno fisiologico

Il danno biologico secondo la legislazione corrente non si applica sulle alberature in quanto è riconosciuto solo alle persone per danni alla vita relazionale, si parlerà pertanto di danno fisiologico inteso come la percentuale di danno fatto all'albero espresso in percentuale sul valore ornamentale.

La formula per il calcolo del **Danno fisiologico** è:

$$\text{Danno} = V.O. \times \% \text{ danno}$$

Pertanto considerato che gli organi fondamentali di un albero sono le radici, il tronco, la chioma il danno fisiologico sarà riferito agli organi singoli, pertanto si considera il danno distinto in:

- a) danno fisiologico all'apparato radicale
- b) danno fisiologico alla chioma
- c) danno fisiologico al tronco

a) Danno fisiologico all'apparato radicale

Le lesioni provocate all'apparato radicale dovranno essere considerate in modo oculato.

L'apparato radicale svolge:

- funzione meccanica: ancoraggio dell'albero al suolo e stabilità meccanica
- funzione fisiologica: assorbimento soluti dal terreno dalla soluzione circolante e tessuto di riserva dell'albero.

Le lesioni subite dall'apparato radicale determina a breve e lungo termine:

- deperimento generale dell'albero
- problemi di stabilità meccanica

Si procederà alla determinazione del danno fisiologico nei casi in cui, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Per quanto concerne l'area in cui si può ritenere che uno scavo possa influire sulle condizioni di salute e stabilità degli alberi, occorre fare riferimento al concetto di Area di Protezione Radicale (APR). Nella APR sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno.

Il raggio della APR non può essere inferiore a:

$$D = 12 d$$

dove:

D		distanza di scavo dal centro del tronco
d		diametro del tronco misurato a 130 cm.

Formula tratta da British Standards Institution BS 5837:04/2012

Nell'Area di Protezione Radicale (APR) non è previsto indennizzo, di norma si deve procedere all'abbattimento per cui il valore ornamentale con l'aggiunta dei costi di abbattimento viene considerato come danno fisiologico.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto poiché ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è in funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori e la sua determinazione è determinata dalla seguente formula:

$$D_f = V.O. \times H$$

dove:

D_f		danno fisiologico
V.O.		valore ornamentale
H		Incidenza percentuale dell'apparato radicale reciso

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s - t		distanze scavo dal colletto della pianta
--------------	--	--

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s** e **t** non devono ricadere nell'area di rispetto dell'apparato radicale (APR), dove non è di norma previsto indennizzo.

m		diametro del fusto al colletto, in metri
n		ampiezza fronte scavo
u		settore angolare danneggiato (coseno)
p		settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β
H		Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla

Df

proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione
 danno fisiologico

Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a creare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo secondo la seguente formula:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ab} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2) + (t + m/2) 2 - n}{2 (s + m) (t + m)}$$

La valutazione del danno biologico sarà così determinata:

n. pianta	specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo dal colletto (m)	Distanza scavo dal colletto (m)	Diametro del fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza % su radici	Danno
							cos β	gradi		
		l	s	t	m	n	u	p	H	D_f

Qualora la parte danneggiata sia superiore o prossima al 50%, lo stesso viene considerato non in sicurezza e pertanto viene abbattuto, per cui il valore ornamentale a cui vanno aggiunti i costi di abbattimento viene considerato come danno fisiologico.

b) Danno fisiologico alla chioma

In caso di interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei pubblici (potature, sbracature, taglio rami, ecc.) l'indennizzo è pari alla riduzione del Valore ornamentale degli stessi.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$D_c = V.O. \text{ ante} - V.O. \text{ post}$$

dove:

D_c	danno fisiologico
V.O. ante	valore ornamentale prima del danno
V.O. post	valore ornamentale dopo del danno

c) Danno fisiologico al tronco

La funzione principale del tronco oltre a quella meccanica di sostegno del tronco è fisiologica di trasporto di soluti grezzi dalle radici alla chioma ed elaborati dalla chioma alle radici.

Pertanto una lesione al tronco che danneggi il cambio, lo xilema, il floema causa un'interruzione al trasporto dei soluti, oltre a costituire una pericolosa via di entrata per i patogeni.

Lesioni del tronco causano pertanto stress fisiologico, legno morto, possibilità di infezioni anche mortali o degenerazione meccanica del legno che possono essere causa anche di cedimenti dell'albero.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali.

Il tasso di danneggiamento al tronco (T%) è calcolato in funzione della larghezza massima della ferita (L) espressa in centimetri, e della circonferenza dell'albero (C), misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita.

La formula per il calcolo è:

$$T\% = 2 \times L/C$$

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$D_t = V.O. \times T\%$$

dove:

D_t	danno fisiologico
V.O.	valore ornamentale
T%	tasso di danneggiamento al tronco

Per lesioni oltre il 50% della circonferenza l'indennizzo sarà pari al valore ornamentale dell'albero.



CITTA' DI TREVISO

ALLEGATO G

ISTANZA DI ADOZIONE

“Adotta il verde cittadino”

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TREVISO
VIA MUNICIPIO, 16
31100 – TREVISO

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita

LUOGO E DATA DI NASCITA	PROVINCIA	DATA

Residente a

INDIRIZZO		N° CIVICO
C.A.P.	CITTA'	PROVINCIA

Legale rappresentante di altro¹

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA/ CODICE FISCALE	
INDIRIZZO DELLA SEDE			N° CIVICO
C.A.P.	CITTA'	PROVINCIA	
TELEFONO	FAX	E-MAIL	
INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA			

CHIEDE

alla S.V. l'adozione dell'area/e verde/i ubicata/e al seguente indirizzo²:

1.
2.
3.
4.

¹ indicare il titolo

² indicare la localizzazione esatta con riferimento di via/vie adiacenti



CITTA' DI TREVISO

“Adotta il verde cittadino”

SCHEMA DI CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, **Ing. Roberta Spigariol**, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Treviso, con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (C.F. 80007310263),

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ Via _____, di seguito denominato *il gestore*, che interviene in qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 3 dicembre 2013 è stato approvato, il Modello d'Istanza, il Disciplinare Tecnico e il presente Schema di Convenzione tra il Comune di Treviso e i soggetti privati, soggetti giuridici ed operatori commerciali per l'adozione di aree verdi pubbliche di proprietà del Comune di Treviso per:

- a) la manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche;
- b) la messa a dimora di materiale vegetale e relativa manutenzione nelle aree verdi pubbliche;
- c) la messa a dimora di materiale vegetale, allestimento di arredo urbano e relativa manutenzione delle aree verdi pubbliche;
- d) l'apertura e chiusura dei cancelli posti a delimitazione di aree verdi pubbliche;

a totale cura e spese dei gestori stessi;

il gestore, in data _____ con nota prot. n. _____ ha presentato istanza di adozione per l'affido dell'area a verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Strada/Piazza _____, identificata al censimento verde comunale con codice _____ .

CONSIDERATO CHE

la proposta progettuale contenuta nell'istanza di adozione di cui alle premesse è stata valutata dal Servizio Verde urbano ed ha acquisito parere favorevole in data _____ prot. n. _____, in quanto comporta un miglioramento dell'area/e e verde/i sopra identificata/e e una riduzione della spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita (d'ora in poi denominato gestore) l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Viale/Via/Piazza _____, identificata al Censimento Verde Urbano con codice _____ e al Catasto Terreni al Foglio n. _____, mappale n. _____ evidenziata nella planimetria allegata al presente accordo.

Il gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in adozione l'area descritta in premessa così come si trova nello stato attuale, per l'esecuzione di tutti i lavori e/o servizi di:

- messa a dimora di materiale vegetale e relativa manutenzione in conformità al progetto approvato e alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato;
- messa a dimora di materiale vegetale, allestimento di arredo urbano e relativa manutenzione in conformità al progetto approvato e alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato;
- apertura e chiusura dei cancelli posti a delimitazione in conformità alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato;

in conformità alla proposta progettuale approvata, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

L'area affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è consentito alcun utilizzo esclusivo e/o privatistico.

Art. 3 IMPEGNI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il gestore, come sopra rappresentato, accetta di adottare l'area descritta al precedente art. 2 e si impegna:

- a) ad eseguire sulla stessa area a verde i lavori e servizi in conformità al proposta progettuale approvata, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere;
- b) a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato, che fa parte integrante e sostanziale alla presente convenzione;
- c) a comunicare l'inizio e ultimazione dei lavori al Servizio verde urbano;
- d) a mantenere nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza e la consapevolezza della natura del bene affidato di proprietà dell'intera Comunità, evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti, prestando particolare attenzione all'impianto di irrigazione laddove esistente;
- e) a mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area verde adottata in base alle destinazioni urbanistiche vigenti;

- f) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti e/o servizi a cura dell'Amministrazione comunale, o altri Enti, Aziende incaricate dall'Amministrazione comunale. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle aree interessate dagli interventi;

Gli interventi dovranno essere prestati con continuità; eventuali impedimenti e difficoltà all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio Verde urbano.

L'area viene data in consegna al gestore con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma del verbale di consegna dell'area.

E' fatto divieto assoluto al gestore di cedere la convenzione e/o sub-concedere l'area in adozione, consentire interventi e/o iniziative non previste dal presente atto e/o apportare modificazioni all'area in adozione che non siano preventivamente concordate e autorizzate dal Servizio Verde urbano quali integrazioni del presente atto.

Il gestore dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo di affidamento, sollevandone contemporaneamente il Comune di Treviso, come da attestazione di possesso di assicurazione di responsabilità civile verso cose e/o persone allegata alla presente convenzione.

Il gestore si impegna altresì ad osservare e far osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni altra disposizione prevista nel Disciplinare tecnico.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori e servizi di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni alle alberature, e/o strutture preesistenti, compreso l'impianto di irrigazione, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e peso, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate secondo le indicazioni impartite dal Servizio verde urbano.

Tutte le eventuali opere realizzate sull'area data in adozione, anche se autorizzate e a parziale o tale carico finanziario del gestore, diverranno di proprietà comunale allo scadere dell'adozione.

Art. 4 PUBBLICITÀ

Il gestore è autorizzato ad esporre sulle aree verdi adottate n. ____ cartelli di superficie massima di 0,50 mq. come da schema allegato, contenente un avviso pubblico dell'adozione dell'area. L'esposizione dell'avviso non è soggetto all'autorizzazione e all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, in quanto non trattasi di iniziativa pubblicitaria in senso stretto, ma di necessaria visibilità a favore del soggetto che si fa carico degli oneri derivanti dall'adozione.

I necessari adempimenti, qualora il gestore voglia adottare cartelli di dimensioni e/o materiali diversi dallo schema predisposto dal Servizio verde urbano, sia in termini di rilascio di nulla osta da parte del Servizio verde urbano stesso, che in termini di pubblicità, dovranno essere definiti da parte dei Competenti Uffici Comunali. I necessari adempimenti, qualora il gestore voglia adottare cartelli di dimensioni e/o materiali diversi dallo schema predisposto dal Servizio verde urbano, sia in termini di rilascio di nulla osta da parte del Servizio verde urbano stesso, che in termini di pubblicità, dovranno essere definiti da parte dei Competenti Uffici Comunali.

Art. 5 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Treviso, a mezzo di propri incaricati del Servizio verde urbano, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa ri-

chiedendo, se necessario, i lavori e/o servizi ritenuti opportuni e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio.

Art. 6 DURATA DELL’AFFIDO E CESSAZIONE ANTICIPATA

La validità dell’adozione decorre dalla consegna dell’area, come da verbale di consegna, e avrà la durata di anni _____ (fino ad un massimo di anni 5).

Qualora il Comune rilevi l’esecuzione di lavori e/o servizi diversi da quelli oggetto della convenzione o l’alterazione dei luoghi, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio, assegnerà un congruo termine per il ripristino degli stessi, e nel caso di perdurante inadempienza, su motivata richiesta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, previa comunicazione di diffida a mezzo pec o raccomandata a/r, da parte del Dirigente stesso, la presente Convenzione verrà risolta senza ulteriori formalità ed il Comune provvederà all’esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico del gestore.

L’autorizzazione può essere sospesa dal Servizio verde urbano, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d’interesse pubblico, adeguatamente motivate.

L’autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d’interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate.
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio. In tal caso, a fronte dell’inottemperanza al ripristino il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno al gestore.
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto e/o al programma di manutenzione autorizzato.
- d) quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso dell’area a verde da parte del pubblico.

Il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport che ha rilasciato il provvedimento adozione potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando il gestore contravenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di adozione.

Le parti possono recedere dall’accordo di adozione dandone preavviso scritto con anticipo di almeno n. 60 (sessanta) giorni. In tale caso il Comune di Treviso provvederà alla ripresa in carico dell’area adottata che dovrà essere perfettamente mantenuta fino a tale data.

Art. 7 FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali o eventi conseguenti a fatti dell’uomo, le parti si consulteranno per definire le necessarie proroghe o altre misure da adottare.

Qualora il gestore si trovi nell’impossibilità di gestire l’area così come autorizzata, per cause di forza maggiore, deve dare immediata comunicazione al Servizio verde urbano.

Nessuna delle parti sarà pertanto inadempiente al presente atto qualora la mancata esecuzione o i ritardi nell’esecuzione delle prestazioni siano attribuibili a cause di forza maggiore.

Art. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il gestore si impegna a mantenere la riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, processi, documenti di cui avrà o verrà a conoscenza nello svolgimento della presente gestione.

Art. 9 ACCETTAZIONE DELL'ADOZIONE

La presente convenzione produce gli effetti suoi propri ad accettazione sottoscritta, piena e incondizionata da parte del gestore.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto

Treviso,.....

PER IL COMUNE DI TREVISO

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport

ING. ROBERTA SPIGARIOL

PER IL GESTORE



CITTA' DI TREVISO

“Adotta il verde cittadino”

DISCIPLINARE TECNICO MANUTENTIVO E GESTIONALE

GESTIONE E CURA DEL VERDE

Manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi

1. La pulizia dai rifiuti e dai corpi estranei in genere, con cadenza almeno settimanale;
2. Il taglio dell'erba che dovrà avere una frequenza tale da mantenere l'altezza della stessa:
 - sotto i 10 - 12 cm. per le aree gioco e ad alta frequentazione
 - sotto i 12 - 20 cm. per le aree a bassa frequentazioneL'altezza di taglio dei prati dovrà essere tra 3 - 5 cm. e il prato dovrà risultare compatto, uniforme e di gradevole aspetto Sono altresì parte integrante del taglio dell'erba i lavori di rifinitura del taglio intorno ad alberi ed arbusti, ai cordoli, alle recinzioni, ai manufatti in genere, agli impianti ecc.;
3. L'eliminazione delle infestanti, dei polloni e ricacci dal piede delle piante sino all'impalcatura dei rami principali;
4. La raccolta di foglie e ramaglie eventualmente presenti sull'area mediante aspirazione e/o rastrellatura manuale;
5. Le fertilizzazioni del prato e delle piante presenti nell'area, da eseguirsi almeno una volta all'anno, con prodotti a lenta cessione, contenenti azoto, fosforo, potassio e microelementi;
6. La fornitura e stesa manuale di terra, terriccio e/o sabbia ogni qualvolta sia necessario per colmare eventuali buche, avvallamenti o asperità in genere che venissero a crearsi nel corso del tempo;
7. La rigenerazione del prato nei punti ove questo tenda a diradarsi o a scomparire;

Manutenzione ordinaria di aiuole, fioriere cespugli, arbusti, rampicanti e sarmentose

1. La pulizia dai rifiuti e dai corpi estranei in genere, con cadenza almeno settimanale;
2. La mondata periodica, pulizia e spuntatura delle aiuole, delle tappezzanti, dei cespugli, degli arbusti con estirpazione manuale del *Sorghum halepense*;
3. La potatura di arbusti, tappezzanti, rampicanti ed altre tipologie vegetali eventualmente presenti con la finalità di rimuovere le parti secche e ammalate, di eliminare le piante infestanti, di contenere lo sviluppo e favorire la fioritura;
4. L'innaffiatura periodica in modo particolare durante la stagione estiva;
5. Il controllo e sistemazione dei pali tutori, ripristino delle legature ed eliminazione dei tutori stessi, secondo necessità.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero illimitato, secondo necessità.

Durante tutti gli interventi gli alberi, arbusti, siepi ed altre piante non devono in alcun modo essere danneggiati; nel caso non fosse possibile evitare il danno usando mezzi meccanici il gestore è tenuto ad eseguire la rifinitura manualmente.

Il criterio di necessità è finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie vegetali presenti nelle aiuole ma alla massimizzazione del loro decoro e alla ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui ai capoversi relativi agli oneri di manutenzione.

Sono a totale carico dell'Impresa di manutenzione del verde gli oneri relativi a carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle risulite e dei rifiuti.

Il contraente è tenuto a mantenere la consistenza in termini quantitativi e qualitativi.

Allestimento arredo urbano (aiuole/fioriere)

Gli interventi consistono nella piantumazione e/o sostituzione di essenze floreali in conformità al progetto approvato ed allegato alla convenzione.

1. La sostituzione delle piante non vegete, deperenti, danneggiate e delle piante asportate, che sarà effettuata con altre piante della stessa specie, caratterizzate dallo stesso colore della fioritura;
2. La cura delle piante secondo le necessità delle singole specie, la rimonda delle foglie secche e dei fiori appassiti, oltre alle cimature e sbottonature eventualmente necessarie;
3. La concimazione in copertura, eventualmente anche mediante concimi contenenti forme azotate a lenta cessione, anche in forma liquida;
4. Il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la necessaria baulatura dal centro verso il perimetro, sia per lo scolo delle acque meteoriche, sia per motivi estetici.
5. La piantumazione avverrà dopo lavorazione del terreno utilizzando il foraterra o il pianta bulbi, mettendo a dimora la piantina rispettando il colletto, costipando manualmente e moderatamente la terra intorno ad essa in modo da formare una piccola conca per agevolare l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno;
6. L'irrigazione avvenga subito dopo la piantumazione con un getto d'acqua a ventaglio fine evitando eccessi, ristagni o al contrario zone secche e crostose;
7. I contenitori delle piantine devono essere immediatamente rimossi e smaltiti.

Messa a dimora alberi e arbusti e manutenzione ordinaria

Gli interventi di piantumazione e di arboricoltura dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato ed allegato alla convenzione.

L'intervento dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Verde pubblico per questo motivo dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori al Servizio stesso.

Il personale impiegato e /o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno essere qualificati in relazione al servizio da svolgere e dovranno avere attrezzature adeguate, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

La messa a dimora delle piante dovrà avvenire preferibilmente nel periodo che va dall'autunno inoltrato fino alla fine dell'inverno, quando le piante sono in riposo vegetativo e prive di foglie.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico delle specie.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrato per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Nella scelta del sesto di impianto, cioè lo schema di piantagione, un altro fattore fondamentale da tenere in considerazione è lo spazio aereo e radicale che andrà ad occupare l'albero una volta adulto.

Qualunque sia il sesto scelto, in linea del tutto generale, si consiglia di prevedere distanze relative tra le piante di circa 4/6 metri, variabili in funzione della vigoria della pianta, esposizione e pendenza del terreno.

Inoltre bisogna fare attenzione a rispettare distanze di almeno 2/3 metri da recinzioni, muretti e pavimentazioni e di almeno 6/7 metri da altri alberi esistenti ed edifici.

La pianta deve essere posizionata con la sua zolla nel terreno ad un'altezza tale che il colletto (zona di passaggio fra il fusto e l'apparato radicale) sia di qualche centimetro al di sopra del piano di campagna. Intorno alla zolla dovrà essere posizionato del tubo corrugato (diametro variabile tra 60 e 120 mm) per l'irrigazione.

Di fianco all'albero andrà posizionato un o tre paletti tutore in legno scortecciato di pino o castagno che avranno il compito di sorreggere il fusto in presenza di vento, evitando quindi che venga sradicato e che cresca storto. Solitamente l'altezza del tutore deve essere pari al punto in cui inizierà ad aprirsi la chioma della pianta. Nella scelta dei materiali di legatura è importante optare per legacci in pvc morbido o in juta, resistenti ma svenevoli al tempo stesso in modo da evitare strozzature al fusto durante l'accrescimento. In alternativa, in commercio si trovano dei fermagli elastici dotati anche di distanziatore, utilissimo per evitare che la corteccia e il tutore sfregino tra di loro danneggiando la corteccia della pianta. Il fusto dovrà essere protetto con cannicciato e il colletto dovrà essere protetto con un anello di plastica corrugata.

Ultima operazione è eseguire un'abbondante annaffiatura con circa 50/100 litri d'acqua avente lo scopo di fare accostare bene il terreno alle radici.

Per facilitare l'assorbimento dell'acqua di irrigazione e ridurre gli sprechi per scorrimento, problema in particolare sentito nei terreni acclivi e argillosi che tendono si consiglia di formare sempre attorno alla pianta, con il terreno circostante, la cosiddetta "tazza", cioè una sorta di bacino capace di contenere una buona quantità di acqua.

Le cure culturali per le piante messe a dimora sono:

- **Annaffiatura**

Gli alberi necessitano di volumi di acqua di 50/80 litri, avendo cura che essa penetri nel terreno vicino alla pianta e che non si disperda. Annaffiare dalla ripresa vegetativa fino all'autunno per i primi 2 anni dalla messa a dimora con frequenza variabile in funzione dell'andamento stagionale.

Gli arbusti e le siepi durante tutta la prima stagione vegetativa necessitano di irrigazioni ripetute; meglio una bagnatura abbondante (5-10 litri) ogni 4-5 giorni in modo da far penetrare l'acqua in profondità piuttosto che un'annaffiatura superficiale ogni due giorni. Negli anni seguenti la frequenza di annaffiatura va regolata sulla base delle condizioni climatiche e della natura del terreno.

- **Concimazione**

La concimazione ottimale è quella che prevede l'utilizzo di concime organico in quanto migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, lo scambio gassoso, trattiene l'umidità, migliora la colorazione di foglie e fiori oltre a persistere nel terreno parecchi mesi. Per favorire uno sviluppo più veloce della pianta si può integrare la concimazione organica con l'aggiunta di concimi minerali azotati.

- **Zappatura**

E' necessario zappare periodicamente intorno alla pianta, in questo modo oltre ad eliminare le malerbe presenti che potrebbero entrare in competizione con le radici dell'albero, si facilita anche la penetrazione dell'acqua nel suolo.

- **Potatura**

La potatura agli alberi nei primi anni consiste solamente nell'eliminazione dei rami morti o spezzati e l'eventuale accorciamento di quelli scomposti o troppo bassi.

Apertura e chiusura dei cancelli

L'apertura e la chiusura del parco da parte del gestore deve garantire per tutti i cancelli presenti le seguenti attività:

1. l'apertura e la chiusura che dovrà essere effettuata con frequenza giornaliera, 7 giorni su 7, domenica e festivi compresi negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale;

2. il controllo interno dell'area verde che preveda, sia all'apertura che alla chiusura dei cancelli, l'accertamento di eventuali danni alle attrezzature presenti ed inconvenienti di qualsiasi genere e/o di comportamenti non ammessi nelle norme esposte, oltre la verifica che dopo la chiusura non rimanga alcun utente all'interno del parco;
3. la verifica di qualità funzionale e di stabilità dei cancelli e delle attrezzature presenti;
4. la tempestiva segnalazione di danni alle attrezzature e/o inconvenienti di qualsiasi genere al Servizio Verde pubblico e se del caso alla Polizia Locale.



CITTÀ DI TREVISO

ALLEGATO H

Sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento

Articolo	Descrizione articolo	Sanzioni
Art. 5 - comma 8	Abbattimento albero oggetto di tutela senza comunicazione preventiva, per albero	da € 250,00 a € 500,00
Art. 5 - comma 9	Abbattimento albero oggetto di tutela in assenza dei casi previsti al comma 2 e 3 dell'articolo 4 o invalidità delle prove documentali del pericolo imminente, per albero	da € 350,00 a € 500,00
Art. 7 – comma 6	Recisione a strappo delle radici	da € 100,00 a € 250,00
Art. 7 – comma 7	Uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi	da € 50,00 a € 100,00
Art. 7 – comma 8	Capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, per albero	da € 250,00 a € 500,00
Art. 9 - comma 3	Abbattimento albero di pregio senza comunicazione preventiva, per albero	da € 350,00 a € 500,00
Art. 10 - comma 3	Abbattimento e/o danneggiamento albero monumentale ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 78 del 13/08/2002, per albero	da € 5.000,00 a € 15.000,00
Art. 11 – comma 8	Violazione area di rispetto alberature	da € 50,00 a € 350,00
Art. 13 – comma 3	Danneggiamento albero oggetto di tutela privato, per albero	da € 50,00 a € 150,00
Art. 13 – comma 4	Danneggiamento albero di pregio privato, per albero	da € 100,00 a € 250,00
Art. 14 – comma 4	Danneggiamento albero oggetto di tutela pubblico, per albero	da € 50,00 a € 150,00
Art. 15 – comma 6	Estirpazione di siepi campestri e macchie arbustive oggetto di tutela nel verde agricolo, per metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva	da € 25,00 a € 100,00
Art. 18 – comma 5	Inosservanza dei divieti nelle aree verdi pubbliche	da € 25,00 a € 500,00
Art. 19 – comma 2	Comportamenti non autorizzati nelle aree verdi pubbliche	da € 50,00 a € 250,00
Art. 23 – comma 6	Mancata manutenzione verde privato	da € 75,00 a € 300,00

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.II.1981, n. 689, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica o contestazione della violazione di un importo pari alla terza parte del massimo o del doppio del minimo se più favorevole.